

STATUTO

LARIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLICO LC VIA NAZIONALE SUD 2

Numero REA: LC - 288368

Codice fiscale: 02417910136

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2021 - Statuto completo	2
--	---



Paolo Panzeri
NOTAIO

ALLEGATO "A"

AL N° 25965/17890
DI REPRIO

-----Statuto-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita con sede nel comune di Colico la Società Coope-
rativa denominata "LARIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo ammi-
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
tanze anche altrove.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,
salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui-
mento dell'interesse generale della comunità alla promozione
umana e all'integrazione sociale dei cittadini.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-
craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-
spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-
ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni

pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa realizzerà i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, riconoscendo loro le migliori condizioni economiche, sociali e professionali disciplinate dalla normativa in materia.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa, così come indicato nella L. 381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art.4 della L. 381/91.-----

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o



Paolo Panzeri
NOTAIO

temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività suddivise per le aree: ecologia e ambiente, verde e florovivaismo, informatica, manifatturiera, pulizia civile e industriale, lavanderia, ristorazione, turistica, conto terzi.

Area ecologia e ambiente:-----

Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).-----

Area verde e florovivaismo:-----

Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.-----

Conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche e svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, inclusa la possibilità di commercializzare, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, i prodotti ottenuti da questo tipo di attività.-----

Organizzazione di corsi e seminari per la formazione professionale di giardiniere.-----

Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.---

Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, semen-

	ti, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed	
	opuscoli in materia di giardinaggio.-----	
	Area informatica:-----	
	Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e	
	automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi	
	collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e sog-	
	getti sia pubblici che privati.-----	
	Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica	
	su sistemi operativi e linguaggi relativi.-----	
	Operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di	
	agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e	
	sedi secondarie.-----	
	Area manifatturiera:-----	
	Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in ge-	
	nere.-----	
	Gestione di aziende in proprietà o in affitto.-----	
	Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.-----	
	Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.-----	
	Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri pro-	
	dotti.-----	
	Area pulizia civile e industriale:-----	
	Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.-----	
	Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazio-	
	ne e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire	
	presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia	
	- 4 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

mediante contratti di appalto che in altra forma.-----

Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi pro-

dotto e materiale per la pulizia.-----

Area lavanderia:-----

Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, la-

vaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria

e prodotti tessili in genere.-----

Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.-----

Area ristorazione:-----

Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati

(catering, ecc.).-----

Costruzione gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci

aziendali, self-services, bar tavole calde e pubblici esercizi

di vendita di generi alimentari.-----

Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande an-

che alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature

connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in

proprio che per conto terzi.-----

Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pa-

sti, anche preconfezionati.-----

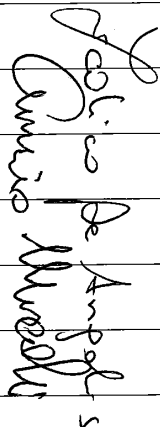
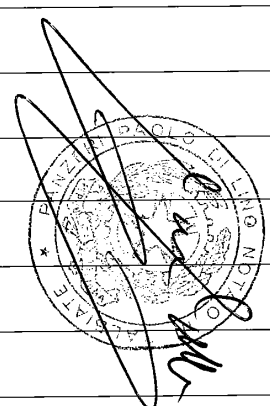
Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristora-

zione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso

terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle

predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi

o con la partecipazione di terzi.-----

	Area turistica:-----	
	Gestire ed attuare attività ed eventi nell'ambito turistico,	
	culturale e sportivo (Es. guidare comitive turistiche e scola-	
	stiche in visite organizzate per la diffusione della conoscen-	
	za del patrimonio artistico, ambientale e culturale; ecc.).---	
	Servizi conto terzi:-----	
	Gestione impianti sportivi.-----	
	Gestione centralini e portinerie.-----	
	Gestione biglietterie.-----	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attivi-	
	tà connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-	
	menti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acqui-	
	sto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.-----	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.-----	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	



Paolo Panzeri
NOTAIO

in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.-----

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.-----

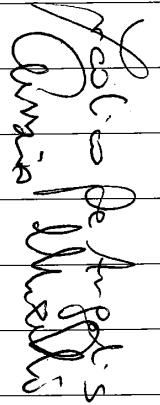
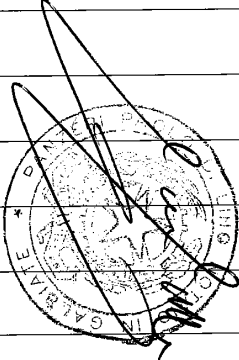
-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci)-----

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

I soci cooperatori:-----

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;-----	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.-----	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:-----	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	ività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della L. 381/91.-----	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.-----	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-	
	- 8 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

dicare.-----

I soci cooperatori non possono esercitare, in proprio imprese

identiche od affini, ovvero partecipare a società che, per

l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la

Cooperativa, senza l'autorizzazione del Consiglio di Ammini-

strazione della medesima.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.--

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione

dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di

completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-

re al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento

dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-

que anni.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo

essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-

goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-

rativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti rico-

nosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dagli artt. 11 e 19

del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente Statuto:-----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 7 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 25, punto I lettera b), del presente Statuto.-----

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta vir-



Paolo Panzeri
NOTAIO

gola zero zero) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari

a due.-----

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del

codice civile.-----

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasio-

ne della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori posso-

no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gra-

dimento del Consiglio di Amministrazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato

dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Am-

ministrazione provvederà ad indicarne un altro e, in mancanza,

il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al

Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-

so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento

della comunicazione secondo le modalità previste dal successi-

vo art. 26.-----

Art. 10 (Deliberazione di emissione)-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la

quale devono essere stabiliti:-----

a) l'importo complessivo dell'emissione;-----

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-

glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-

operatori sulle azioni emesse;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che

il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura

superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-

sto per i soci cooperatori;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

Al socio sovventore sono attribuiti due voti nelle Assemblee

della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovven-

tori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'in-

sieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti

dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-

ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-

simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di

voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-

dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,

queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i

conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra

questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,
ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
precedente articolo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.-----

-----TITOLO V-----

**AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI
DEBITO-----**

Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)-----

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-
luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito
dall'art. 5 L. 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipa-
zione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,
prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione
degli utili.-----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse
per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore
contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto

risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).-----

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.-----

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----

- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;-----

- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di



Paolo Panzeri
NOTAIO

Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle

azioni eventualmente rimaste inoptate.-----

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spett-

ta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella

dei soci cooperatori.-----

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono ob-

bligati:-----

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-

lità e nei termini previsti in sede di emissione;-----

b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni,

limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.-----

Art. 13 (Assemblea speciale)-----

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazio-

ne Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili,

le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal

presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministra-

zione della Cooperativa o dal rappresentante comune, eletto

tra gli azionisti, quando lo ritengano necessario o quando ne

sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di tito-

li nominativi.-----

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possesso-

re un voto per ogni azione posseduta.-----

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla

legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-

derne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.-----

Art. 14 (Recesso)-----

Ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.-----

Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)-----

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.-----

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----



Paolo Panzeri
NOTAIO

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo
rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme
di legge.-----

-----TITOLO VI-----

-----IL RAPPORTO SOCIALE-----

Art. 16 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-
siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita;-----

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;-----

c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali
e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
zione professionale, delle specifiche competenze possedute;---

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;-----

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta negli artt. 44 e seguenti del
presente Statuto.-----

19 di 50



Paolo Panzeri
NOTAIO

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in
occasione della successiva convocazione.-----

Art. 17 (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
Statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-
stratori;-----

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-
micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezio-
ne della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
raccomandata alla Cooperativa.-----

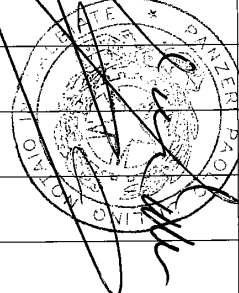
Art. 18 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
causa di morte.-----

Art. 19 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----	
Decreto Corteo M. Rossi	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.-----	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.-----	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 44 e seguenti.-----	
	Il recesso non può essere parziale.-----	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	- 20 -	



Paolo Panzeri
NOTAIO

chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.-----

Art. 20 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:-----

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;-----

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa.-----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;-----

c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda

23 di 50



Paolo Panzeri
NOTAIO

della relativa delibera assembleare.-----

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai

sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.lgs.

112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici gior-

ni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio

di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevi-

mento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine

appositamente convocata nei successivi 30 giorni.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione

del rapporto di lavoro.-----

Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,

sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con

ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal

Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate

alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato degli artt. 44

e seguenti del presente Statuto.-----

Art. 22 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al

rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente ri-

valutate a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione

avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-
venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-
porto effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-
le.-----

Art. 23 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni inte-
ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
le modalità di cui al precedente art. 22.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-
la data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra
essi che li rappresenterà di fronte alla società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo
e terzo comma del codice civile.-----

**Art. 24 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
sponsabilità dei soci cessati)-----**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore



Paolo Panzeri
NOTAIO

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,

ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-

mento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comun-

que salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.---

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rim-

borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b),

c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento

dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-

no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come

sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-

te dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamen-

to della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,

il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-

lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-

che fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del

codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso

questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un

anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto

effetto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO VII-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 25 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore nominale pari ad Euro 26,00 (ventisei virgola zero zero);-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di Partecipazione Cooperativa;-----

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;-----

4) dalla riserva straordinaria;-----

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci.-----

	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore	
	ai limiti fissati dalla legge.-----	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.-----	
	Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)-----	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.-----	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acqui-	
	rente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con par-	
	ticolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.----	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.-----	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.---	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale.-----	
	- 27 -	

	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad ac-	
	quistare o rimborsare azioni della società purché sussistano	
	le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quin-	
	quies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.-----	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)-----	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione	
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla re-	
	dazione della documentazione informativa ai sensi della norma-	
	tiva vigente e alla stesura della relazione sull'andamento	
	della gestione sociale.-----	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto	
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
	li, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio	
	delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e	
	della comunità territoriale.-----	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della So-	
	- 28 -	

	cietà, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:-----	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;-----	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;-----	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.-----	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa.-----	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima pre-	
	vista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.--	
	- 29 -	

	Art. 28 (Ristorni) -----	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà de-	
	liberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici	
	previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.	
	142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.-----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da pre-	
	disporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti	
	criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):-----	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----	
	b) la qualifica e/o professionalità;-----	
	c) i compensi erogati;-----	
	d) il tempo di permanenza nella società;-----	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.-----	
	Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.-	
	-----TITOLO VIII-----	
	-----ORGANI SOCIALI-----	
	Art. 29 (Organi) -----	
	Sono organi della società:-----	
	a) l'Assemblea dei soci;-----	
	- 30 -	

	b) il Consiglio di Amministrazione;-----	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;-----	
	d) l'Organo di Controllo contabile, se nominato.-----	
	Art. 30 (Assemblee) -----	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata A.R. ovvero raccomandata a mano, o altro mezzo di co-	
	municazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezio-	
	ne individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a	
	ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, conte-	
	nente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in	
	un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'a-	
	dempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i	
	sindaci effettivi, se nominati.-----	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.-----	
	Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea ordinaria:-----	
	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ri-	
	storni;-----	
	2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal De-	
	- 31 -	

	creto Legislativo n. 112 del 2017;-----	
	3) procede alla nomina degli amministratori;-----	
	4) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;-----	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori ed ai sindaci;-----	
	6) approva i regolamenti interni;-----	
	7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;-----	
	8) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'im-	
	presa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere	
	a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;-----	
	9) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142	
	del 2001;-----	
	10) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per far-	
	vi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla	
	Legge n. 142 del 2001;-----	
	11) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio	
	escluso ai sensi del precedente articolo 20;-----	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto.-----	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 27.-----	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che	
	- 32 -	

il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.-----

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.-----	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e	
	per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure	
	per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le	
	relative delibere devono essere adottate con il voto favorevo-	
	le di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza	
	dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggio-	
	ranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Li-	
	bro dei Soci.-----	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati	
	all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.-----	
	Ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma del codice civile il Con-	
	siglio di Amministrazione può decidere che il voto per le de-	
	libere riguardanti i punti 1, 5, 7 ,8 e 10 di cui al preceden-	
	te art. 31 sia espresso anche per corrispondenza. In questo	
	caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante	
	raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione	
	proposta.-----	
	I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione e la	
	data della stessa e individuato dal Consiglio di Amministra-	
	- 34 -	

	zione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce	
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno espri-	
	mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensio-	
	ne, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno	
	e l'ora fissati per l'Assemblea comporta che i voti espressi	
	per corrispondenza non si computano né ai fini della regolare	
	costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle mag-	
	gioranze.-----	
	Art. 33 (Verbale delle deliberazioni) -----	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
	verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente	
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì	
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve	
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere	
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straor-	
	dinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve es-	
	sere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempe-	
	stiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio-	
	ne.-----	
	Art. 34 (Voto) -----	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	- 35 -	

	iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.-----	
	Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 10, secon-	
	do comma.-----	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rap-	
	presentare per delega più di due altri soci aventi diritto al	
	voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice	
	civile.-----	
	Non è ammesso il voto segreto.-----	
	Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea) -----	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.-----	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.-----	
	Art. 36 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, elet-	
	- 36 -	

	ti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di vol-	
	ta in volta il numero.-----	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i so-	
	ci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.-----	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rima-	
	nere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori	
	a quello previsto dalla legge.-----	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre-	
	sidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rap-	
	presentanti di società costituite da un unico socio persona	
	fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lu-	
	cro.-----	
	L'assunzione della carica di amministratore per il socio coo-	
	peratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	onorabilità:-----	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;-----	
	- non essere stato condannato ad una pena che importa l'inter-	
	dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità	
	ad esercitare uffici direttivi.-----	
	Mentre, l'assunzione della carica di amministratore da parte	
	di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	- 37 -	

	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	professionalità e indipendenza:-----	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, al-	
	ternativamente, l'esercizio di:-----	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;-----	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della coo-	
	perativa;-----	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da	
	un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'ope-	
	ra retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale	
	che ne compromettano l'indipendenza.-----	
	Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la com-	
	petenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo	
	del codice civile. Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo	
	al Consiglio di Amministrazione:-----	
	a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;----	
	b. redigere i bilanci consuntivi;-----	
	c. compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto che	
	dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea;---	
	d. deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività: fra gli altri vendere, acquistare, permu-	
	- 38 -	

	tare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie	
	facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle	
	ipoteche legali. Compiere ogni e qualsiasi operazione compresa	
	quella di leasing presso Istituti di Credito di Diritto pub-	
	blico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti	
	anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e di mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie; cedere, girare, accettare, emet-	
	tere, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cam-	
	biari e cartolari in genere;-----	
	e. concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative pri-	
	vate per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipu-	
	lare i relativi contratti;-----	
	f. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;-----	
	g. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, e nominare il direttore determinandone le fun-	
	zioni e la retribuzione;-----	
	h. assumere e licenziare il personale della società, fissando-	
	ne le mansioni e la retribuzione;-----	
	i. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;-----	
	j. designare gli amministratori che dovranno partecipare alle	
	assemblee separate;-----	
	- 39 -	

	k. compiere tutti gli atti o le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di legge, o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale;-----	
	l. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----	
	m. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti e società;-----	
	n. deliberare la apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondarie né succursale.-----	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----	
	Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)-----	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	- 40 -	

	siglieri.-----	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adu-	
	nanza e nei casi urgenti, in modo che i Consiglieri e Sindaci	
	effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.-----	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli amministratori in cari-	
	ca.-----	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di	
	mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono co-	
	munque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;-----	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riu-	
	nione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;-----	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché quando necessario di visionare, rice-	
	- 41 -	

	vere o trasmettere documenti.-----	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti.-----	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)-----	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita	
	sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal prece-	
	dente articolo 36, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----	
	Art. 40 (Compensi agli amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si	
	applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.-----	
	Art. 41 (Rappresentanza)-----	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.-----	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	- 42 -	

	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori genera-	
	li, institori e procuratori speciali.-----	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.-----	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli at-	
	ti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estra-	
	nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.-----	
	Art. 42 (Collegio Sindacale) -----	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'assemblea.-----	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.-----	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.-----	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.-----	
	Essi sono rieleggibili.-----	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.-----	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il con-	
	- 43 -	

	trolo contabile a condizione che sia integralmente composto	
	da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia e sussistano le condizioni di cui	
	all'Art. 2409 bis 3 comma codice civile.-----	
	Art. 43 (Controllo contabile)-----	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o	
	che, pur essendo stato nominato, ai sensi dell'art. 2409 bis 3	
	comma codice civile, il controllo contabile sulla società, è	
	esercitato da un revisore contabile o da una società di revi-	
	sione a scelta dell'assemblea dei soci-----	
	----- TITOLO IX -----	
	----- CONTROVERSIE -----	
	Art. 44 (Clausola Arbitrale)-----	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;-----	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.-----	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	- 44 -	

tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 45 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;-----

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.-----

Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Registro delle Imprese di Lecco su istanza della parte più diligente. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono

	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.-----	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35,	
	comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario dispor-	
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del ter-	
	mine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.-----	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-----	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----	
	Art. 46 (Esecuzione della decisione) -----	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.-----	
	-----TITOLO X-----	
	- 46 -	

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----	
Art. 47 (Liquidatori)-----	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----	
Art. 48 (Liquidazione del patrimonio)-----	
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
ordine:-----	
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
soci e dell'eventuale sopraprezzo;-----	
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
n. 59.-----	
-----TITOLO XI-----	
-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----	
Art. 49 (Regolamenti)-----	
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare	
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'appro-	
vazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno es-	
sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecni-	
ci se verranno costituiti.-----	
Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-	
- 47 -	

	ciali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del re-	
	golamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperati-	
	va, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche	
	che si rendessero necessarie.-----	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)-----	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devo-	
	luzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai	
	sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:-----	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;-----	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;-----	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---	
	- 48 -	

Art. 51 (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di società cooperative in genere, in materia di società cooperative sociali previste dalla legge 381/91 ed in fine in materia di ONLUS previste dal Decreto Legislativo numero 460 del 21 dicembre 1997.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

Leghica de Angelis
Giuseppe Mignelli

